

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FARABEGOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia e della assistenza sanitaria per i figli maggiorenni studenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, le quote di aggiunta di famiglia, introdotte nel nostro ordinamento con natura di assegni contingenti in seguito alla diminuzione di guadagno dovuta alla riduzione dell'orario di lavoro, si presentano oggi come un istituto previdenziale diretto ad assistere, tramite determinate indennità, tutti i lavoratori aventi dei carichi di famiglia.

Le disposizioni che disciplinano le quote di aggiunta di famiglia sono contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, che le ha istituite, nonché nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 251; nel regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, e 27 novembre 1947, n. 1331; nelle leggi 11 aprile 1950, n. 130, 8 aprile 1952, n. 212, e 27 maggio 1959, n. 324; nelle leggi 3 marzo 1960, n. 185, 22 dicem-

bre 1960, n. 1564, e 6 febbraio 1963, n. 44; nelle leggi 11 febbraio 1963, n. 79, 27 settembre 1963, n. 1315; nel decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e nei decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 592, 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 7.

In particolare la disciplina delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, è contenuta nella legge 11 febbraio 1963, n. 79.

Per quanto concerne invece la estensione dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico del dipendente, dispone l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata ed integrata, per quel che riguarda i figli maggiorenni studenti universitari, dalle leggi 30 ottobre 1953, n. 841, e 10 agosto 1964, n. 656.

In base a tale normativa le quote di aggiunta di famiglia e l'assistenza sanitaria competono per i figli minorenni, nonché per i figli maggiorenni universitari che non ab-

biano superato il 26° anno di età e non abbiano oltrepassato la durata legale del corso di studi.

Le quote e l'assistenza spettano, inoltre, per i figli maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Al contrario, i benefici di cui trattasi non sono dovuti: per i figli in servizio militare; per i figli coniugati, anche se conviventi e a carico dei genitori; per i figli provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 10.000 mensili; per i figli ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione, anche quando la gratuità consista soltanto nell'abbuono della retta per il vitto e l'alloggio e il genitore debba provvedere al vestiario; in ogni altro caso in cui manchi l'onere del carico, fondamento della corresponsione delle quote.

Il fondamento di detti benefici è, quindi, essenzialmente l'onere che grava sul dipendente in conseguenza del carico familiare.

Come già visto, la vigente normativa per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e per l'estensione dell'assistenza sanitaria per i figli a carico del lavoratore prevede che i benefici vengano corrisposti al dipendente per i figli minorenni — semprechè il figlio minorenne non percepisca un reddito di lavoro proprio, nè sia in servizio militare, nè sia coniugato — e, qualora il figlio maggiorenne sia iscritto ad un corso di studi presso l'università o altro istituto di istruzione superiore per il conseguimento di una laurea o di un diploma legalmente riconosciuto, per tutta la durata legale dei corsi di studi e comunque non oltre il 26° anno di età.

La suesposta normativa non considera, quindi, a carico del genitore il figlio maggiorenne universitario che si trovi in posizione di fuori corso, per aver superato la durata legale del corso di studi.

Ciò, sia ben chiaro, indipendentemente dalla reale situazione di fatto, e cioè se il figlio universitario costituisca o meno un onere finanziario per il genitore.

Vigente tale disciplina, lo studente in posizione di fuori corso, non più a carico del

genitore, viene privato della assistenza sanitaria e degli altri benefici connessi alla posizione di familiare a carico, mentre al genitore viene tolto il beneficio economico della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia.

In tutto ciò è facile ravvisare una ingiustificata ed ingiustificabile punizione nei confronti dello studente universitario in posizione di fuori corso, in netto contrasto con i principi di una politica sociale che tende, sempre più, ad attuare nel nostro Paese un completo sistema di sicurezza sociale, sia riguardo allo studente, sia riguardo al genitore.

Ed inoltre — è appena il caso di rammentarlo — stante la situazione di scarsa agibilità delle università, ed in considerazione anche delle difficoltà di ordine morale, sociale ed economico, che ogni studente ed ogni famiglia incontrano nel portare a termine gli studi, appare oltremodo anacronistico, oltrechè fondamentalmente ingiusto, mantenere in vigore una disciplina giuridica così restrittiva e poco rispondente alle finalità di assistenza in una materia di sì grande importanza sociale.

Senza considerare, poi, l'effetto psicologico negativo che può avere sullo studente questo sentirsi messo in disparte dalla società per non aver terminato gli studi entro il termine prescritto.

E, tuttavia, non può certamente dirsi che il compito di revisione della normativa concernente la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e l'assistenza sanitaria per i figli universitari possa limitarsi solamente all'analisi del problema dello studente universitario in posizione di fuori corso.

Non si può, infatti, tralasciare di indicare come situazione di grave disagio quella in cui viene a trovarsi il giovane che si sia laureato ed al quale, non si comprende in base a quale principio, vengono tolti tutti i benefici connessi all'essere a carico del genitore.

È a tutti noto, purtroppo, quanto spesso il giovane laureato debba attendere un notevole lasso di tempo prima di poter iniziare una attività di lavoro; ed è ugualmente a tutti noto come, dal punto di vista morale, que-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto sia uno dei periodi della vita più difficili da superare.

Non appare giusto, pertanto, che il giovane, non appena si laurei, venga privato dei benefici assistenziali, e proprio nel momento in cui andrebbe maggiormente aiutato.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il diritto allo « studio » e alla « sicurezza sociale » non può significare astratto riconoscimento del diritto di frequentare una scuola o l'università, ma deve significare anche e principalmente tutela della dignità dello studente e quindi tutela della integrità fisica e della salute dello stesso.

In tale prospettiva, il presente disegno di legge prevede la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia al dipendente il cui figlio frequenti l'università ovvero un istituto di istruzione superiore equipollente, fino al 26° anno di età dello studente indipendentemente dalla durata legale del corso di studi, semprechè lo studente non sia provvisto di reddito di lavoro superiore a lire 10.000 mensili, non si trovi in servizio militare e non sia coniugato, nè ricorrano le altre condizioni previste dalla vigente normativa, che escludono la corresponsione delle suddette quote.

Il secondo comma del primo articolo, a sua volta, prevede che il dipendente mantenga le quote di aggiunta di famiglia per il figlio anche dopo che questi si sia laureato, entro il limite di età di 26 anni, qualora il giovane non percepisca un reddito di lavoro

proprio superiore a lire 10.000 mensili, nè si trovi in servizio militare, nè sia coniugato, nè, infine, ricorrano le altre condizioni escludenti la corresponsione delle quote medesime.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'assistenza sanitaria per il giovane universitario fino al 26° anno di età, ferme restando le condizioni che per la vigente normativa escludono l'assistenza stessa, mentre il secondo comma prevede che anche il giovane che si sia laureato goda dell'assistenza sanitaria, qualora non ricorrano le summenzionate condizioni escludenti il beneficio, entro il limite del 26° anno di età.

L'articolo 3, infine, delega al Governo ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, le dovute norme per adeguare la disciplina giuridica degli assegni familiari e dell'assistenza sanitaria per i figli universitari dei lavoratori privati alla disciplina contenuta per l'impiego pubblico nel presente disegno di legge.

Con tale normativa, è appena il caso di precisarlo, la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia al dipendente e dei benefici derivanti al figlio dall'essere a carico del genitore dipendono in maniera esclusiva dalla reale situazione dell'onere finanziario cui è sottoposto il dipendente per via del proseguimento degli studi da parte del figlio o per il mancato guadagno del giovane che abbia terminato gli studi e sia ancora in attesa di primo impiego.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Ferme restando le altre condizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia competono al dipendente per il figlio che frequenta l'università o un istituto di istruzione equipollente, comunque non oltre il 26° anno di età.

Le quote di aggiunta di famiglia, entro il limite di età di cui al comma precedente e ferme restando le altre condizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, competono anche per il figlio che abbia conseguito il diploma di laurea.

Art. 2.

Ferme restando le condizioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assistenza sanitaria è estesa ai figli dei dipendenti che frequentino l'università o un istituto di istruzione equipollente, comunque non oltre il 26° anno di età.

L'assistenza sanitaria, ferme le condizioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando il limite di età di cui al comma precedente, è estesa anche al figlio del dipendente che abbia conseguito la laurea.

Art. 3.

Il Governo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è autorizzato ad emanare la disciplina giuridica per la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori e l'estensione dell'assistenza sanitaria ai loro figli studenti universitari, in analogia alla normativa stabilita dalla presente legge.